



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 20-11-2015

DELIBERAZIONE N. 627

OGGETTO: D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (ASREM) PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno venti del mese di Novembre dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;
- c) del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Presidente d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione, allegato **"A"** al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) per lo svolgimento dell'attività formativa dei medici frequentanti il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale gestito dalla Regione Molise;
- 2) di demandare al Presidente della Regione Molise, arch. Paolo di Laura Frattura, la sottoscrizione della Convenzione in parola;
- 3) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata in caso di mancata disdetta di una delle parti entro mesi sei dalla scadenza;
- 4) di dare atto che gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico della Regione che vi provvede con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate ogni anno dal C.I.P.E. su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e riservate al finanziamento delle spese per l'organizzazione dei corsi;
- 5) di demandare al competente Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR, Formazione ed ECM presso la Direzione Generale per la Salute il seguito di competenza del presente provvedimento;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni – Formazione Specifica in Medicina Generale - Approvazione Convenzione con l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) per lo svolgimento dei Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE”* e successive modifiche e integrazioni, che al Titolo IV, Capo I, disciplina il Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.M. 7 marzo 2006, con cui sono stati dettati i: *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”* modificato con successivi Decreti Ministeriali del 13 aprile 2007 e del 28 agosto 2014.

RICHIAMATI, in particolare,

- l'art. 24 del D.Lgs. n. 368/1999, ripreso dall'art.11 del D.M. 7 marzo 2006, secondo cui:
 - a. il Corso, di durata triennale, è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo di frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti;
 - b. è inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale;
 - c. la frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Regionale, né con i medici tutori;
- il successivo art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali per la disciplina unitaria del sistema, definiti dal Ministero della Salute con D.M. 7 marzo 2006;
- l'art. 26, comma 1, il quale prevede che le attività didattiche pratiche e le attività didattiche teoriche in cui si articola il Corso siano da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche del corso di formazione specifica in medicina generale vengono definiti con Decreto del Ministero della Salute, sentito il Consiglio superiore di Sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- l'art. 28, che prevede che i corsi siano organizzati ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome che comunicano al Ministero della Sanità il Piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno;
- gli artt. 14 e 15 del D.M. 7 marzo 2006, ai sensi dei quali:
 - i corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi;

- le Regioni o Province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di Regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto;
- con apposito provvedimento regionale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali;

EVIDENZIATO che, per il finanziamento dei corsi si provvede ogni anno con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate ogni anno dal C.I.P.E., su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni e le province autonome effettuano una rendicontazione dettagliata al Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - entro l'anno successivo a quello del termine del corso cui afferisce.

RILEVATO

- che la Regione Molise, in virtù della normativa richiamata, gestisce il corso di formazione specifica in Medicina Generale attraverso il Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR, Formazione ed ECM, operante nell'ambito della Direzione Generale per la Salute;

- che con il "Regolamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale", approvato con DGR n. 518 del 29.09.2015, sono stati ridefiniti tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei Corsi, conformemente al dettato legislativo;

- che il predetto Regolamento prevede che la formazione dei medici si svolga presso le strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - ASReM, nell'unico Polo didattico di Campobasso, al quale vengono assegnati i venti vincitori del concorso, e che la sede in cui, di norma, si svolgono i corsi seminariali per le attività formative teoriche e l'attività clinica guidata, è il P.O "A. Cardarelli" di Campobasso;

- che alla programmazione e gestione didattica del Corso sono preposti 3 Coordinatori, un Coordinatore regionale delle attività pratiche, un Coordinatore regionale delle attività didattiche teorico-seminariali ed un Coordinatore responsabile dei corsi, i quali sovrintendono, in collaborazione con le Strutture dell'ASReM, al corretto svolgimento del Corso, assicurando la corrispondenza delle attività formative alle disposizioni ed agli indirizzi regionali, con responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del Corso;

- che presso il suddetto Polo didattico operano, inoltre, due referenti amministrativi, indicati dall'ASReM, con funzioni di Segreteria organizzativa;

- che la Regione Molise e l'ASReM collaborano da diversi anni per lo svolgimento dei Corsi triennali di Formazione specifica in Medicina Generale. In particolare, la Regione si avvale delle strutture e delle risorse umane dell'ASReM per il regolare svolgimento delle attività teoriche e pratiche;

RITENUTO NECESSARIO formalizzare la collaborazione in essere con l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise mediante stipula di apposita convenzione, così da ricondurre la gestione delle attività formative di cui trattasi ad una disciplina conforme alla normativa e condivisa tra le parti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;

EVIDENZIATO che da parte del Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR, Formazione ed ECM presso la Direzione Generale per la Salute è stato predisposto apposito schema di Convenzione tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) per lo svolgimento dei Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;

RITENUTO, per quanto innanzi, che occorre approvare lo schema di convenzione, allegato "A" al presente documento, da stipularsi tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM);

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare lo schema di convenzione, allegato **"A"** al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Regione Molise e l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) per lo svolgimento dell'attività formativa dei medici frequentanti il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale gestito dalla Regione Molise;
- di demandare al Presidente della Regione Molise, arch. Paolo di Laura Frattura, la sottoscrizione della Convenzione in parola;
- di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata in caso di mancata disdetta di una delle parti entro mesi sei dalla scadenza;
- di dare atto che gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico della Regione che vi provvede con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate ogni anno dal C.I.P.E. su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e riservate al finanziamento delle spese per l'organizzazione dei corsi;
- di demandare al competente Servizio Politiche delle Risorse Umane del SSR, Formazione ed ECM presso la Direzione Generale per la Salute il seguito di competenza del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIOVANNINA MAGNIFICO

SERVIZIO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE
DEL SSR, FORMAZIONE ED ECM

Il Direttore
GIOVANNINA MAGNIFICO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 10-11-2015

**SERVIZIO POLITICHE DELLE RISORSE
UMANE DEL SSR, FORMAZIONE ED ECM**
Il Direttore
GIOVANNINA MAGNIFICO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Il Direttore Generale per la Salute attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

al Presidente **PAOLO DI LAURA FRATTURA** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 11-11-2015

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
MARINELLA D'INNOCENZO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82